

LETTERE AL DIRETTORE

DISTRUZIONE DEI «NOCIVI» E RISPETTO DEGLI EQUILIBRI NATURALI

Natura e Montagna, Periodico dell'Unione Bolognese Naturalisti,
serie III, anno VII, n. 1-2, 1967: 1-7.

Il lettore Claudio Carabba, di Firenze, ci chiede:

Quali sono gli animali nocivi e come debbono essere applicati i disposti di legge che consentono la loro distruzione?

Risponde il Prof. Augusto Toschi, Direttore del Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia dell'Università di Bologna.

Nulla vieta a qualsiasi cittadino di impadronirsi della maggior parte degli animali selvatici e di ucciderli, se ritenuti dannosi a sé ed alle proprie cose, fatta eccezione tuttavia per i pesci che popolano le acque interne, per la totalità degli uccelli e per la maggior parte dei mammiferi. Per catturare ed uccidere questi ultimi occorre una particolare licenza governativa rispettivamente di pesca e di caccia.

Per quanto riguarda gli uccelli ed i mammiferi, essi costituiscono la cosiddetta selvaggina, la quale, pur restando *res nullius*, rimane tutelata dallo Stato che deve consentirne un uso non indiscriminato ai titolari delle licenze di caccia.

Tuttavia, mentre la totalità degli uccelli appartiene alla selvaggina, solo una parte dei mammiferi viene attribuita alla stessa. Ne sono esclusi infatti: Talpe, Toporagni, Ghiri, Topi propriamente detti ed Arvicole (art. 2 del T. U. 5-6-1939). A questi ultimi non si applica quella relativa protezione attribuita alla restante selvaggina, vale a dire che, a differenza della medesima, i suddetti animali possono venire in ogni tempo catturati ed uccisi con qualsiasi mezzo, senza necessità di licenza particolare, come avviene per i rettili, i molluschi, gli insetti e altri piccoli animali.

Ciò avviene perché Talpe, Toporagni, Ghiri, Topi ed Arvicole non si ritengono degni di particolare tutela, sia dal punto di vista naturalistico, che economico o sportivo. Essi sono in maggioranza animali ritenuti dannosi all'economia agricola, forestale o generale e nessuna preoccupazione sussiste circa una loro eventuale diminuzione o distruzione. Il caso dei Toporagni è un po' diverso. Tuttavia il legislatore ha ritenuto che questi insettivori, per quanto non nocivi, non risultino particolarmente perseguitati e pertanto non siano meritevoli della suddetta tutela.

La selvaggina può essere catturata solo in determinate stagioni dell'anno e con mezzi consentiti. Fra queste, alcune specie di uccelli e mammiferi godono di una protezione teorica assoluta (art. 38 dello stesso T. U.), sia perché in via di estinzione sia perché ritenute generalmente utili all'agricoltura. Seguono alcune specie di maggior pregio che possono venire catturate durante un ristretto periodo dell'anno (selvaggina stanziale protetta). Infine, vengono alcune specie definite dalla stessa legge «nocive» e perseguibili in ogni stagione sia pure da determinate persone appositamente designate. L'elenco dei nocivi comprende, fra i mammiferi, il Lupo, la Volpe, la Faina, la Puzzola, la Lontra, il Gatto selvatico; fra gli uccelli le Aquile, i Nibbi, l'Astore, lo Sparviero ed il Gufo reale. Nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura sono, altresì, considerati nocivi la Martora, la Donnola, i rapaci diurni e notturni, i Corvi, le Cornacchie, la Taccola, la Gazza, la Ghiandaia e le Averle. Sono parimenti considerati nocivi gli Aironi ed i Marangoni dove si esercita l'industria della pesca. È equiparato ai nocivi il Gatto domestico vagante oltre 300 m dall'abitato. Il Cinghiale e l'Istrice sono considerati nocivi quando si introducono nei fondi coltivati o negli allevamenti e vi producono danni. Il Presidente della Giunta Provinciale può deliberare, sentito l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, inclusioni o esclusioni dagli elenchi degli animali considerati nocivi ai sensi del T. U. delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia 5 giugno 1939.

Per nocivi, agli effetti della citata legge, si intendono quindi quelle specie di predatori che possono risultare pericolose per l'uomo, i suoi beni e la stessa selvaggina. Con tali disposti il cacciatore ha voluto premunirsi contro i propri concorrenti ed assicurarsi la possibilità di limitarli o sopprimerli. Ne è derivata la cosiddetta «lotta ai nocivi» raccomandata caldamente e incoraggiata con la erogazione di premi in denaro da tutte le amministrazioni della caccia ed effettuata talora con mezzi crudeli ed in contrasto con l'art. 727 del codice penale.

Ne è derivata un'impressionante diminuzione di tali nocivi, che ha preoccupato naturalisti, agricoltori, amministratori e gli stessi cacciatori.

In realtà nessuna specie può ritenersi nociva in senso assoluto. Essa ha un posto nell'economia della natura che non può essere sostituito senza determinare squilibri e scompensi le cui conseguenze si fanno in definitiva sentire sfavorevolmente con danno della economia generale dell'uomo.

Qualche esempio può risultare istruttivo. I rapaci diurni (Gheppi, Poiane, ecc.) possono catturare, oltre ad altri uccelli nidiacei, anche insetti dannosi e soprattutto Arvicole, cioè animali che arrecano danni effettivi ed

imponenti, la cui soppressione risulta in definitiva vantaggiosa per l'uomo. D'altra parte ciò che conta in questi casi è il bilancio risultante dai danni e dai vantaggi arrecati da queste specie, bilancio non facilmente valutabile, specialmente da parte di coloro i quali vedono nel rapace soprattutto l'aspetto del nocivo. Un altro problema complesso consiste nell'identificare il momento più opportuno e conveniente per limitare l'azione del rapace senza rinunciare del tutto alla parte benefica della sua attività, sempre difficilmente palese e valutabile.

Il concetto di relatività dello stato di nocivo è in parte contenuto nella stessa legge, per chi sa interpretarla. Valga il caso degli Strigiformi o rapaci notturni (Gufi, Civette, Assioli, ecc.) che l'art. 38 elenca fra le specie degne di protezione assoluta, ma che l'art. 4 già citato dà la possibilità di ritenere nocivi, cioè perseguibili in ogni tempo nelle bandite, riserve, zone di ripopolamento e cattura. Ciò è avvenuto perché il legislatore in questo caso, aderendo ai suggerimenti del biologo, ha tenuto conto delle condizioni in cui possono operare tali rapaci. Infatti, in terreno libero sono considerati prevalenti gli interessi agricoli e perciò la funzione di tali predatori viene giudicata in senso tendenzialmente favorevole, mentre nelle bandite, riserve ed altri territori a destinazione prevalentemente faunistico-venatoria, viene lasciata al concessionario di tali territori una maggiore libertà di azione. Spetta allo stesso interpretare con misura la facoltà che il legislatore gli concede, senza spingere le operazioni di controllo dei cosiddetti nocivi a limiti dannosi o insensati, come purtroppo è avvenuto di frequente.

Inoltre, ricerche recenti di ecologia hanno dimostrato che i predatori sono inseriti nei relativi ecosistemi in posizioni fondamentali e, venendo spesso a trovarsi al termine delle catene alimentari, subiscono più di altre specie l'effetto deleterio dell'accumulo dei veleni chimici che stanno insidiando in generale le viventi specie animali e la stessa vita dell'uomo. Ciò, in aggiunta alla lotta spietata cui sono stati fatti oggetto da parte di quei cacciatori che hanno colto ogni pretesto per esercitare la caccia in ogni tempo a questa selvaggina, ha determinato la loro rarefazione, tanto preoccupante da risultare argomento di recenti congressi internazionali, come quello di Caen (Francia, 1964) alle cui risoluzioni in difesa dei predatori alati hanno aderito gli stessi cacciatori.

Va inoltre osservato che fra i cosiddetti nocivi esistono specie rare ed in via di estinzione come le Aquile, l'Astore, il Gufo reale, la Lontra, il Gatto selvatico e lo stesso Lupo, le quali interessano dal punto di vista naturalistico e generale, non solo in un piano nazionale ma internazionale.

Lo stesso Consiglio d'Europa raccomanda ora la conservazione del Lupo, della Lontra e del Gatto selvatico. Ciò spiega come alcune specie quali le Aquile siano passate, assai repentinamente invero, con un recente decreto ministeriale, dalla lista nera dei nocivi a quella dei protetti, e come sia data alle autorità che presiedono all'amministrazione della caccia, la facoltà di deliberare inclusioni od esclusioni da detti elenchi degli animali considerati nocivi.

Il concetto di nocivo subisce attualmente un processo di profonda revisione, processo che dovrà interessare e rinnovare l'attuale legislazione, nella quale l'espressione «nocivo» sarà più opportunamente sostituita dalla voce «predatore», mentre le liste dei nocivi andranno riviste o magari soppresse. Comunque non si dovrà più parlare né scrivere di «lotta indiscriminata ai nocivi», ma semmai più saggiamente di «controllo oculato dei predatori».

Augusto Toschi